Sentenza n. 891/2014 pubbl. il 12/09/2014
RG n. 262/2013
Repert. n. 2341/2014 del 12/09/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di PAVIA

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA (c.f.), con il patrocinio dell'avv. G G M.), elettivamente domiciliato in PAVIA, presso il difensore

contro

Al M (C.F.) e L M (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pl L ed elettivamente domiciliato in PAVIA presso lo studio del difensore

CONVENUTI

C M (C.F.)

CONVENUTO CONTUMACE

nonché

BANCO POPOLARE DI SONDRIO, con il patrocinio dell'avv. Gl A Al , elettivamente domiciliata PAVIA presso lo studio dell'avv. M M.

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO (C.F.) con il patrocinio dell'avv. S. M, elettivamente domiciliata in , PAVIA

TERZI INTERVENUTI

Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b15e0 - Firmato Da: ALBINI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e73ed

Sentenza n. 891/2014 pubbl. il 12/09/2014
RG n. 262/2013
Repert. n. 2341/2014 del 12/09/2014

CONCLUSIONI

LE PARTI HANNO PRECISATO LE CONCLUSIONI COME DA FOGLI ALLEGATI AL VERBALE DI UDIENZA DEL 19.3.14 CHE IN QUESTA SEDE DEVONO INTENDERSI INTEGRALMENTE RITRASCRITTE

FATTO E DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il Banco popolare società cooperativa ha domandato dichiararsi inefficacia nei propri confronti dell'atto di trasferimento di beni immobili nel trust Stati Uniti costituito da M[illegible] C[illegible], debitore esecutato, con atto Notaio S[illegible] del 21.4.10 n. 680/482 rep, registrato a Mortara il 23.4.10 al n. 678 e trascritto a Pavia il 23.4.10 ai nn. 7626/4505 e, precisamente, con riguardo ai seguenti beni:

Nceu Pavia, fg B/12 mappali 1,2 ,4, 5, 6, 7, 8, 32/4, 11, 12, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 32/5, 14, 22, 429/3, 475, 1216/16

Nceu Albuzzano fg. 4 mapp. 385

Con ordine per le trascrizioni conseguenti.

Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che il trust suddetto venne costituito al solo scopo di ledere i diritti e le ragioni dei creditori del M[illegible]a C[illegible] anche quale garante della società [illegible] srl, e con l'esclusivo intento di preservare le proprietà immobiliari dalla possibile aggressione dei creditori, con conseguente reiezione dell'opposizione di terzo proposta da Mc[illegible] A[illegible]

Il contenzioso sorge da pignoramento del 25.10.2011 con cui l'odierna attrice aveva sottoposto a procedura esecutiva immobiliare determinati beni immobili appartenenti al M[illegible] C[illegible] in qualità di fideiussore della società [illegible] srl.

La procedura esecutiva veniva rubricata al RGE 385/2011.

Nell'ambito della suddetta procedura M[illegible] A[illegible] in proprio e quale trustee del trust Stati uniti proponeva opposizione di terzo assumendo che, tra i beni pignorati, vi fossero beni ricompresi nel suddetto trust.

Il GE sospendeva in parte la procedura concedendo termine per introdurre giudizio di merito.

Introdotto il giudizio di merito si costituiva M[illegible] A[illegible] insistendo pe ril riconoscimento della

Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bf5e0 - Firmato Da: ALBINI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e73ed

proprietà dei beni oggetto di contestazione.

Intervenivano, altresì, altri creditori ovvero la Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco ed il Banco Popolare di Sondrio.

All'udienza 19.3.14, senza istruttoria e sulla base dei documenti ritualmente depositati, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.

Occorre in primo luogo precisare come l'opponente M A muove due diverse contestazioni circa il diritto dell'odierna attrice ha procedere ad esecuzione: la prima come già ricordato, eccependo l'intervenuta costituzione del trust Stati Uniti, la seconda eccependo la comproprietà in capo a se stessa ed in capo a M L per la quota di un mezzo ciascuno della nuda proprietà degli immobili siti in Albuzzano fg 4, mapp. 382 sub 2, cat A// e sub 3,4 cat. C/& in forza di due atti di donazione.

I convenuti M inoltre, eccepivano l'irritualità della domanda di revocatoria proposta dalla banca attrice in quanto il giudizio di merito instaurato può avere ad oggetto unicamente quanto contestato in sede di opposizione da parte del terzo in sede esecutiva ovvero la non spettanza dei beni pignorati in capo al debitore esecutato.

Ancora in punto di rito i convenuti eccepivano l'inammissibilità dell'intervento secondo il combinato disposto di cui agli artt. 105 e 268, comma 2, c.p.c. in quanto intervento non meramente adesivo e, quindi, possibile unicamente nel termine di costituzione del convenuto.

In rito si osserva quanto segue.

Secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. II, 15439/2000) *più azioni revocatorie proposte da creditori diversi per il pregiudizio arrecato ai loro rispettivi crediti, ancorché dirette alla dichiarazione di inefficacia dello stesso atto, non danno luogo ad una causa inscindibile ma a tante cause distinte, riunite soltanto per ragioni di connessione. L'azione revocatoria, infatti, ha natura personale e giova soltanto al creditore che la esercita. Pertanto, se più creditori impugnano ex art. 2901 cod. civ. lo stesso atto di disposizione, ciascuno introduce una causa autonoma, che tale resta anche se viene trattata e decisa unitamente alle altre in un unico processo.*

Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bf5e0 - Firmato Da: ALBINI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e73ed

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., poi,

I. Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

L'art. 268 c.p.c. precisa, quindi, come:

I. L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

II. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

Il problema affrontato dalla giurisprudenza è quello del coordinamento delle due disposizioni.

Secondo una tesi l'intervento principale o litisconsortile non potrebbe avvenire oltre il termine di costituzione del convenuto in quanto costituisce una domanda nuova non più proponibile, nel vigente processo civile, dopo tale data.

Ritiene il Tribunale che tale ricostruzione normativa non possa essere condivisa.

La disposizione di cui all'art. 268 comma 1 prevede quale unico limite temporale all'intervento l'udienza di precisazione delle conclusioni seppur precisando, nel suo secondo comma, come l'interveniente tardivo non potrà porre in essere attività negate in quanto precluse per le altre parti.

Potrà, però, introdurre una propria domanda (in quanto connaturato proprio alla funzione dell'intervento di cui all'art. 105 c.p.c.).

Nel caso di specie, quindi, gli interventi della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco e del Banco Popolare di Sondrio devono ritenersi intrinsecamente ammissibili.

Con una seconda eccezione processuale i convenuti richiamata Cass. Sez. III, n. 1462572004 contestano l'interesse ad agire in capo alla banca attrice ed agli intervenuti in quanto *in tema di rapporti tra l'azione revocatoria ordinaria e il processo di esecuzione, il creditore pignorante, a fronte di un'opposizione di terzo ex art.619 c.p.c., è carente di interesse (con riferimento all'esecuzione in corso) alla proposizione di un'azione revocatoria ex artt.2901 ss. c.c. - e ciò tanto in via riconvenzionale, quanto in separato giudizio - poiché, in caso di accoglimento dell'opposizione ex art.619 c.p.c. (per essere il terzo opponente riconosciuto proprietario o titolare di altro diritto reale riferibile ai beni pignorati in base ad un valido atto traslativo) egli sarà ormai legittimato - anche in caso di accoglimento della domanda di revoca (e di conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di disposizione de quo)- a procedere esecutivamente soltanto nei confronti del*

Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bf5e0 - Firmato Da: ALBINI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e73ed

terzo(acquirente del bene con atto ormai revocato ex art.2901), ma non anche a proseguire la procedura esecutiva originariamente iniziata contro il debitore (potrà, in altri termini, iniziare soltanto una nuova esecuzione contro la parte acquirente, ma non anche continuare l'esecuzione già iniziata contro la parte alienante, debitore originario).

Anche la suddetta eccezione non può essere condivisa.

Il giudizio di merito eventuale a seguito di opposizione di terzo all'esecuzione costituisce, appunto, un ordinario giudizio di cognizione non limitato nel suo contenuto al mero esame della regolarità o meno della statuizione del GE in punto sospensione.

Oggettivamente limitato dalle deduzioni di fatto e dalle prospettazioni formulate nella fase incidentale davanti al GE.

Nel caso di specie, l'odierna attrice, difronte al GE ha puntualmente argomentato in punto non riconoscibilità del trust e sua revocabilità con il che anche la suddetta eccezione deve essere respinta.

Spetterà poi al creditore vittorioso decidere come procedere una volta ottenuta l'inefficacia dell'anno comunque disposta.

Ciò detto occorre ora passare al merito dell'opposizione.

Il Banco popolare sostiene:

1) Non riconoscibilità del trust nell'ordinamento italiano e/o contrarietà del medesimo alle norme giuridiche interne e, comunque, sua revocabilità ex art. 2901 c.c. in quanto disciplinato dalla legge di Jersey: in particolare nella premessa dell'atto contestato si precisa come il medesimo sia stato disposto per dare una sistemazione efficiente a parte del patrimonio immobiliare privilegiando le esigenze di mantenimento e sostegno economico della famiglia (figli A[illegible] e L[illegible]) prevedendo possibili dissensi tra gli stessi ed impedendone la disposizione fino al raggiungimento di età consapevole; alla data di istituzione del trust i beneficiari avevano già compiuto entrambi i 30 anni, età certamente congrua con la proprietà e la gestione di patrimonio immobiliare, e la nomina dei medesimi a trustee e beneficiario, ruoli in costante rapporto e possibile conflitto, non era idonea a perseguire lo scopo di elisione dei conflitti indicato al momento della stipula del trust. Gli immobili destinati in trust, poi, erano all'epoca dell'atto tutti gravati da ipoteche di ingenti valori. Unico programma negoziale, quindi, era quello di sottrarre beni all'aggressione dei creditori. Precisa inoltre come il l'atto dispositivo del

Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bf5e0 - Firmato Da: ALBINI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e73ed

trust prevedeva che la possibilità che gli immobili componenti la segregazione potessero essere concessi quale garanzia per attività dei beneficiari, familiari e/o aziende di società possedute e partecipate dagli stessi, ulteriore elemento a conferma degli scopi fraudolenti dell'intera operazione;

2) L'atto costitutiva del trust non essendo meritevole non può essere riconosciuto nell'ordinamento anche ai sensi dell'art. 13 e 15 della convenzione dell'Aja del 1989 in quanto con causa concreta illecita, nel merito per quanto sopra detto e, con riferimento al tempo della sua costituzione, in quanto di poco precedente alle iniziative recuperatorie intrapresa e con esclusione di quegli immobili già definitivamente pregiudicati da interventi di altri e più solerti creditori.

In termini analoghi hanno dedotto ed argomentato i creditori intervenuti.

Parte convenuta ha contestato quanto sopra.

La domanda è assolutamente fondata.

Gli indici rilevati dalla difesa del Banco popolare Società cooperativa sono più che sufficienti per accertare la non meritevolezza del trust Stati Uniti sia per la sue eventuale revoca.

Gli elementi indicati quali ragioni fondative del trust (età dei trustee, evitare conflitti, meglio provvedere su ingente patrimonio immobiliare) sono sconfessate dai fatti.

I trustee avevano già compiuto i 30 anni al momento dell'atto segregativo.

Non vi è chi non veda come tale età sia assolutamente idonea per lo svolgimento di qualsiasi attività contrattuale e di gestione patrimoniale.

Individuazione, poi, dei figli quale trustee e guardian certamente non mette al riparo da conflitti tra i medesimi ed anzi gli acuisce individuandoli come controllore e controllato.

La circostanza, infine, della segregazione dei soli beni non ancora aggrediti dai creditori e dal tempo della costituzione del trust (appena prima dell'inizio delle azioni esecutive), propendono per ulteriori profili di illegittimità del trust in quanto contrario a norme imperative del nostro ordinamento (par condicio creditorum).

Gli stessi elementi evidenziano la sussistenza degli elementi di cui all'art. 2901 c.c. per la revoca dell'atto in quanto in frode consapevole dei creditori.

Deve invece essere accolta l'opposizione del terzo limitatamente ai beni siti in Albuzzano in quanto agli stessi donati con atto opponibile alla procedura (sul punto nessuna contestazione è stata riproposta

Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b5e0 - Firmato Da: ALBINI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e73ed

dall'attrice e dagli intervenuti in corso della presente causa)

Da ciò l'accoglimento delle domande azionate come sopra indicato cui consegue la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite nei limiti dei 2/3 stante il minimale accoglimento dell'opposizione del terzo.

P.Q.M.

Il tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così statuisce;

accoglie la domanda proposte da Banco Popolare Società Cooperativa, Banca popolare di Sondrio SC e da Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco e, per l'effetto:

Dichiara l'inefficacia dei confronti dell'attrice e degli intervenuti dell'atto Notaio Stimolo del 21.4.10 n. 680/482 rep, registrato a Mortara il 23.4.10 al n. 678 e trascritto a Pavia il 23.4.10 ai nn. 7626/4505 e, precisamente, con riguardo ai seguenti beni: Nceu Pavia, fg B/12 mappali 1,2 ,4, 5, 6, 7, 8, 32/4, 11, 12, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 32/5, 14, 22, 429/3, 475, 1216/16, nonché NCEU Albuzzano fg. 4, mapp. 385

Accoglie l'opposizione promossa dai terzi M A e M L e, per l'effetto, accerta la non proseguibilità della procedura esecutiva con riferimento ai beni immobili siti in Albuzzano per la piena proprietà non spettante al debitore M C così identificati: Nceu Albuzzano fg. 4 mapp. 382 sub 2.

Ordina al Conservatore dei registri Immobiliari di Pavia, di effettuare le relative trascrizioni (presente sentenza) e cancellazioni (della trascrizione del pignoramento su Immobile Albuzzano fg. 4, mapp. 382, sub 2 del 20.12.2011 ai nn. 21674/13491)

Compensa per un terzo le spese di lite

Condanna M A e M L alla rifuSione alla parte attrice ed alle parti intervenute della restante quota che si liquida in € 3.500,00 ciascuno oltre accessori.

Pavia, il 24.7.14

Il Giudice
Andrea Balba

Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b5e0 - Firmato Da: ALBINI GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e73ed